

Alimentari Cooperative: retribuzione contrattuale lorda, netta e costo per il periodo dall'1.6.2007 al 31.3.2008

A seguito degli incrementi retributivi stabiliti, con decorrenza 1° giugno 2007, dal Verbale di Accordo del 31 luglio 2007, la retribuzione contrattuale lorda, l'ammontare netto al dipendente e il costo per il datore di lavoro si attestano ai valori indicati nella tabella di seguito riportata.

CCNL: Alimentari Cooperative					
Retribuzione contrattuale lorda, netta e costo per il periodo dall'1.6.2007 al 31.3.2008					
Liv.	Qual.	Retribuzione annua			
		Lorda	%	Netta	%
1S Q	quadri	33.812,00	100	22.734,00	67,24
1S	imp	32.075,00	100	21.850,00	68,12
1 Q	quadri	30.119,00	100	20.781,00	69,00
1	imp	28.795,00	100	19.966,00	69,34
2	imp	25.041,00	100	17.655,00	70,50
	viagg	25.041,00	100	17.655,00	70,50
3A	imp	22.860,00	100	16.330,00	71,43
	ope	22.860,00	100	16.339,00	71,47
3	imp	21.224,00	100	15.336,00	72,26
	viagg	21.224,00	100	15.336,00	72,26
	ope	21.224,00	100	15.344,00	72,30
4	imp	20.134,00	100	14.674,00	72,88
	ope	20.134,00	100	14.682,00	72,92
5	imp	19.044,00	100	14.011,00	73,57
	ope	19.044,00	100	14.019,00	73,61
6	ope	17.954,00	100	13.356,00	74,39

CCNL: Alimentari Cooperative							
Retribuzione contrattuale lorda, netta e costo per il periodo dall'1.6.2007 al 31.3.2008							
Liv.	Qual.	Costo (1) (2) (3)					Decontribuzione
		annuo	%	Mensile	Giornaliero	Orario	
1S	Q quadri	50.855,00	150,41	4.237,92	255,55	31,94	1.014,36
1S	imp	48.256,00	150,45	4.021,33	242,49	30,31	962,25
1	Q quadri	45.330,00	150,50	3.777,50	227,79	28,47	903,57
1	imp	43.349,00	150,54	3.612,42	217,83	27,23	863,85
2	imp	37.732,00	150,68	3.144,33	189,61	23,70	751,23
	viagg	36.738,00	146,71	3.061,50	184,61	23,08	751,23
3A	imp	34.469,00	150,78	2.872,42	173,21	21,65	685,80
	ope	34.803,00	152,24	2.900,25	174,89	21,86	685,80
3	imp	32.022,00	150,88	2.668,50	160,91	20,11	636,72
	viagg	31.180,00	146,91	2.598,33	156,68	19,59	636,72
	ope	32.332,00	152,34	2.694,33	162,47	20,31	636,72
4	imp	30.391,00	150,94	2.532,58	152,72	19,09	604,02
	ope	30.685,00	152,40	2.557,08	154,20	19,27	604,02
5	imp	28.760,00	151,02	2.396,67	144,52	18,07	571,32
	ope	29.038,00	152,48	2.419,83	145,92	18,24	571,32
6	ope	27.391,00	152,56	2.282,58	137,64	17,21	538,62

Note:

(1) Per gli amministrativi il costo annuo si riduce, per effetto dell'applicazione di un tasso INAIL più basso (0,51% anziché 5,16%), nelle seguenti misure: 1S Q = 1.572,00; 1S = 1.491,00; 1 Q = 1.401,00; 1 = 1.339,00; 2 imp = 1.164,00; 3A imp = 1.063,00; 3 imp = 987,00; 4 imp = 936,00; 5 imp = 886,00.

(2) Divisore per costo giornaliero = 199 Divisore per costo orario = 1592

(3) Per le società cooperative DPR 602/1970 del settore industria, soggette alla CIG con un numero di dipendenti oltre 15 e fino a 50, iscritte nei Registri Prefettizi o nello schedario generale della Cooperazione, l'aliquota contributiva si riduce di 2,08 punti percentuali.

Il minor costo annuo per l'azienda è il seguente: 1S Q = 733,00; 1S = 696,00; 1 Q = 653,00; 1 = 624,00; 2 imp/viagg = 543,00; 3A imp/ope = 496,00; 3 imp/viagg/ope = 460,00; 4 imp/ope = 437,00; 5 imp/ope = 413,00; 6 ope = 389,00.

I dati utilizzati per la determinazione dei predetti valori sono i seguenti:

a) Retribuzione lorda:

- minimo tabellare, indennità di contingenza, indennità funzione quadro, EDR, premio di produzione e 2 scatti di anzianità;
- numero mensilità considerate: 14;
- festività retribuite: 4 novembre;
- assenteismo: 2% malattia, 1% infortuni, 0,50% maternità e 0,50% permessi (diversi da quelli contrattualmente previsti per la riduzione d'orario).

b) Retribuzione netta:

- trattenute previdenziali: 9,49% (aliquota industria con oltre 50 dipendenti) più 1% sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia pensionabile;
- detrazioni per lavoro dipendente vigenti dal 2007;
- trattenute fiscali: aliquote IRPEF (ora IRE) e relativi scaglioni di reddito vigenti dal 2007;
- trattenuta addizionale Regionale all'IRPEF (ora IRE): 1,4% (Aliquota prevista per la maggioranza delle regioni, art. 50, D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni. Alcune regioni prevedono aliquote, anche differenziate, in funzione del reddito, conseguentemente per i lavoratori residenti nelle predette regioni la retribuzione netta potrebbe risultare diversa);
- trattenuta addizionale comunale/provinciale: 0,40% (media addizionali comunali anno 2006 tenendo conto di un possibile incremento nel 2007);
- detrazioni d'imposta per carichi di famiglia: non considerate;
- previdenza integrativa: 1%.

c) Costo:

- aliquota contributiva INPS carico azienda (Organismi di fatto e cooperative DPR 602/1970 – settore industria soggette a CIG con un numero di dipendenti e soci oltre 15 e fino a 50 dipendenti): 31,71% operai non soci; 29,49% impiegati non soci).
- *Contributi FG TFR* - Il D.d.L. Finanziaria 2007, ha anticipato all'1.1.2007 l'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005), conseguentemente si ridurrà il contributo dovuto al FG TFR in funzione dei TFR maturati che confluiranno ai fondi di previdenza complementare e, per le aziende con almeno 50 addetti, al fondo INPS. In particolare è stata ipotizzata la seguente riduzione contributiva: imprese fino a 50 dipendenti 0,07%;
- tasso INAIL (premi di tariffa secondo quanto stabilito dal D.M. 12.12.2000): 5,08% - classificazione INAIL Industria media da 14.10 a 14.33 e da 14.50 a 14.62 grande gruppo 1 - più addizionale 1%, più addizionale 1,71% per danno biologico);
- TFR (retribuzione contrattuale/13,5) più rivalutazione 3% su accantonamento medio di euro 8.000,00;
- incidenza dell'IRAP = 4,25% sul totale costo esclusi i premi INAIL (non sono stati considerati: l'incremento IRAP previsto in alcune regioni; l'incidenza del maggiore onere per IRPEF (ora IRE) o IRES per effetto dell'indeducibilità del tributo regionale).

1. **Deduzione forfetaria** - Ai soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a e), dell'art. 3 del D.Lgs 446/1997, con componenti positivi, che concorrono alla formazione del valore della produzione, non superiore, nel periodo d'imposta, a euro 400.000, è concessa, dal 1° gennaio 2003, una deduzione da applicare sulla base imponibile ai fini dell'IRAP, pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino ad un massimo di cinque (esclusi apprendisti, disabili e contratti di formazione e lavoro; si ritiene quindi che non sono da escludere i nuovi contratti di inserimento/reinserimento introdotti dal D.Lgs. 276/2003).

2. **Deduzione per occupazione aggiuntiva** – Ai soggetti che effettuano occupazioni aggiuntive (assunzioni a tempo indeterminato) nei periodi d'imposta 2005-2007, rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato del periodo d'imposta 2004, il costo di tali dipendenti è escluso (dal 2005 al 2008) dalla base imponibile entro il limite di euro 20.000/anno per ciascun nuovo dipendente assunto e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale rispetto

all'anno precedente (art. 11, D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni).

L'Agenzia delle Entrate (circ. 26/2006) ha precisato che la deduzione può essere fruita per i nuovi assunti che risultano, alla fine del periodo d'imposta, in eccedenza rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto, per i quali a diverso titolo sia cessato il rapporto di lavoro nel medesimo periodo d'imposta.

Nelle regioni del sud (Obiettivo 1) il beneficio è quintuplicato mentre nelle aree svantaggiate (Obiettivo 2) il beneficio è triplicato.

Per le condizioni e i limiti si rinvia al testo del nuovo art. 11 del D.Lgs. 446/1997 e alle circolari A.E. n. 7 e 26/2006.

3. **Finanziaria 2007** – Dal 2007, quando la disposizione fissata dal legislatore nazionale sarà autorizzata dalla Commissione U.E., sarà possibile per i lavoratori a tempo indeterminato, abbattere la base imponibile IRAP di euro 5.000 forfettarie (euro 10.000 regioni sud più Abruzzo e Molise) e del costo dei contributi obbligatori previdenziali e assistenziali. La norma avrà la seguente decorrenza:

- da febbraio 2007 nella misura del 50%;
- da luglio 2007 nella misura del 100%.

Le predette deduzioni sono alternative a quelle indicate nei precedenti punti 1 e 2.

N.B. In quasi tutte le regioni è prevista una minore incidenza dell'aliquota IRAP, limitatamente ad alcune categorie di soggetti, di attività economiche e per durate temporali variabili, con particolare riferimento alle imprese di nuova costituzione;

- previdenza integrativa: 1,10%;
- oneri aggiuntivi vari: 1,50%.

d) Altri dati:

- i giorni lavorativi annui sono stati così calcolati: giorni di calendario meno le domeniche, i sabati, le festività, le ferie (22 giorni), meno i permessi, la riduzione orario e l'assenteismo;
- le ore lavorative annue sono state così calcolate: giorni lavorativi per 8 ore.

e) Decontribuzione

L'ultima colonna della tabella "decontribuzione" indica l'ammontare massimo di esenzione contributiva nella misura del 3%, in vigore del 1° gennaio 2000, con riferimento alla retribuzione contrattuale, delle eventuali erogazioni variabili (legate a determinati indicatori aziendali o territoriali) che dovessero eventualmente essere concordate a livello di contrattazione aziendale o territoriale (art. 2, D.L. 67/97 - L. 135/97). Il contratto deve essere depositato presso la DPL. La legge delega di riforma delle pensioni prevede la possibilità di elevare la percentuale di decontribuzione dal 3% al 4% (deroga attualmente non applicata).